Les puntores ATL GLORNO

La Giunta Regionale con deliberazione n.6003 del 20/11/92 annullava il provvedimento n.8516 del 9/10/84 avente ad oggetto: "Euoli nominativi regionali per il personale delle Unità Sanitarie L'ocali. Applicazione art.64, 1º comma, D.P.R. 761/79 e ridefinizione indirizzi interpretativi connessi all'inquadramento di personale ospedaliero" e gli atti successivi connessi.

Detto provvedimento di annullamento fu adottato nonostante che il T.A.R. Puglia-Sez. di Bari- con decisione n.312 del 19/12/1001, denositata 1' 11 giugno 1992, avesce motivato, nel me rito della questione, come segue: 1) che la delibera di G.R. 8516/84 fosse atto non più revocabile (annullabile) in quanto orgetto di provvedimenti governativi previsti dall'art.116 del D.P.R. n.270/87 e dall'art.28 della legge n.128/00; 2) che l'art. 28 della legge 128/90 fosse (ed è) norma pienamente vigente il cui 2º compa opera una sorta di sanatoria, sia pure medio tempore, fino all'adozione dei provvedimenti governativi, degli atti di inquadramento relativixaix stabiliti nei ruoli nominativi regionali del personale delle UU.SS.DL.-

Avverso l'atto di annullamento n. 6903/92 della 7.R. furono proposte impugnative presso il TAR Puglia che ha concesso in sede cautelare la sospensiva dell'efficacia di detta delibera; provvedimento cautelare che il C. di S., in sede di annello da partete della G.R., ha confermato. Tali ordinanze sono motivate, in continuità con la sentenza di perito n.312, sul presupposto che i ruoli nominativi regionali, approvati e resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1987, sono fatti salvi fino al 31 dicembre '90 e comunque fino all'adozione da parte del Governo di provvedimenti previsti dall'art. 116 del D.P.R. n. 270/87.

La G.R. nella seduta del 26 gennaio 1994, su relazione dell'Assessore alla Sanità, esaminava la problematica relativa alla delibera n.8516/84, annullata con provvedimento n.6903/92, determimandosi per una richiesta di parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che rendendolo nel marzo '94 ha expressanta affermato

che "codesta Regione allo stato attuale debba continuare a ritenere validi ed operanti erga omnes i criteri di inquadramento adottati con la delibera n.8516/84, fino a quando si perverrà alla decisione nel merito dei vari ricorsi pendenti dinanzi al T.A.R.", EX suggerendo di proporre sollecitamente istanza di definizione degli stessi. Ha altresì precisato: "Naturalmente è opportuno che la corresponsione degli emolumenti scaturenti dagli inquadramenti effettuati ai sensi della delibera n.8516/84, sia accompagnata da una clausola che faccia salva la ripetibilità di quanto dovesse risultare non dovuto a seguito delle decisioni definitive dei giudizi e dell'adozione dei provvedimenti di competenza del Governo ex art.28 legge n.128/90".

La G.R., nonostante l'autorevole ed imparziale parere dell'Avvocatura dello Stato, da Essa stessa richiesto a garanzia della legittimità del proprio operato, ha contraddittoriamente ritenuto di poter continuare a non provvedere in conformità a detto parere, vanificandolo di fatto, limitandosi nel contempo a dare esclusivamente applicazione ai Destinatari delle primenze ordinanze cautelari, ignorando il principio della validità erga omnes ribadito dall'Avvocatura dello Stato, costantemente utilizzato dalla Regione Puglia sugli atti a contenuto generale come risultano essere, inconfutabilmente, sia la delibera 8516/84 che quella di annullamento della medesima n.6903/92.

Con ciò determinando gravi disparità di trattamento, che si sono accentuate a seguito dell'accorpamento territoriale delle oggi UU.SS.LL., nelle quali/si registra che, a fronte di numerosissimi dipendenti destinatari, in virtù dei provvedimenti cautelari giurisdizionali, di qualifiche più elevate, pochi altri non manno ancora ottenuto l'inquadramento loro spettante in base alla delibera 8516/84.

Si evidenzia infine che la G.R., in sede di controllo della delibera della U.S.L. FG/8 mant n. 801/94, che rirpistinava tutte

Tutto ciò premesso, stante l'orientamento degli Uffici della Regione a ripristimare esclusivamente gli inquadramenti oggetto di ordinanze cautelari, rifiutandosi di applicare il noto principio della validità erga omnes degli atti a contenuto generale e dei relativi provvedimenti giurisidizionali.

Il Consiglio Regionale

nel prendere atto della situazione, dà mandato alla G.R. di provvedere a ripristinare gli inquadramenti ex delibera 8516/84, pubblicati nel BURP n.52/S del 9/5/1985, sospendendo sino ai giudizi
di merito e ai provvedimenti del Governo l'efficacia della delibera n.6903 del 20/11/1992, anche al fine di evitare l'aggravarsi
delle spese ed oneri di contenzioso, rendendo giustizia ai dipendenti finora discriminati.

7, 3, 1995

Her Brown Heinderry Sill D. A. S. In segemble Il e répréstiuants Dos; auch aul Cerupaits Santo, la visoleyion. Orl centery's so, cos come pushtres é alleuts in altré compant public.

e de finerets cost, cruche mel computs danita, il condungioso, ast com a avvenus in altre compand publice